



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale  
Divisione II

Prot. n. 513 24.01.2013

ilità

Oggetto:- Richiesta di chiarimenti. Rif. prot. n. 84817/331 del 29.11.2012.

Con riferimento a quanto esposto nella richiesta in oggetto, si comunica quanto segue.

**A) Uso corsie dedicate alle biciclette.**

L'art. 140, c. 1, del Regolamento fissa il modulo di corsia, conseguentemente non è possibile, allo stato attuale, tracciare corsie di larghezza inferiore al minimo valore di 2,75 m.

La soluzione proposta da questo Ufficio al Comune di Forlì è praticabile solo su strade locali ove, ai sensi dell'art. 139, c. 6, non è obbligatorio il tracciamento delle strisce longitudinali, in aggiunta ad altre particolari condizioni di traffico; la limitazione del transito in un verso alle sole biciclette deve necessariamente essere resa nota con la segnaletica verticale di obbligo ex art. 122, c. 1, lett. a) e b), Figg. II.80 e II.81, munita di pannelli integrativi ex art. 83, c. 7, Mod II.4.

**B) Comportamento dei ciclisti sugli attraversamenti pedonali.**

Se l'attraversamento pedonale è situato allo sbocco su strada di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, che prosegue oltre l'attraversamento stesso, questo ne assicura la continuità e non devono essere installati in sua corrispondenza i segnali di fine ed inizio ex art. 122, Figg. II.93/b e II.92/b.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 146, c. 1, del Regolamento, l'attraversamento ciclabile deve essere tracciato solo se esiste una pista ciclabile, destinata al transito delle sole biciclette e non anche dei pedoni, e che prosegue oltre l'attraversamento; anche in questo caso non devono essere installati i segnali di fine e inizio ex art. 122, Figg. II.91 e II.90.

Parimenti le lanterne semaforiche per velocipedi possono essere installate solo allo sbocco di piste ciclabili, nel qual caso vale il disposto dell'art. 41, c. 14, del Codice.

Ai sensi dell'art. 41, c. 15, in assenza di lanterne per velocipedi, il comportamento dei ciclisti sulle intersezioni semaforizzate deve essere analogo a quello dei pedoni, ossia deve conformarsi al disposto dell'art. 41, c. 5.

In tal caso, o anche in assenza di assenza di semaforo, i ciclisti possono attraversare in sella alla bicicletta, con le ovvie limitazioni di cui all'art. 182, c. 4, del Codice.

Al fini della massima sicurezza è peraltro consigliabile installare anche il segnale verticale di cui all'art. 135, c. 15, Fig. II.324, del Regolamento, e qualora l'attraversamento non sia regolato da semaforo e non sia posto in corrispondenza di una intersezione, quello di cui al medesimo art. 135, c. 3, Fig. II.303.

In ambito extraurbano devono essere installati anche i segnali verticali di cui all'art. 88, cc. 2 e 3, Figg. II.13 e II.14.

**C) Obbligo della segnaletica verticale nei percorsi pedonali e altro.**

Non è possibile omettere la segnaletica verticale in quanto essa rende note le prescrizioni contenute nelle ordinanze di regolamentazione ex art. 5, c. 3, del Codice; peraltro, secondo il disposto di cui all'art. 137, c. 2, del Regolamento, i segnali orizzontali possono essere usati da soli con autonomo valore prescrittivo solo quando non siano previsti specifici segnali verticali.

Solo nel caso di tracciamento della striscia di margine di cui all'art. 141, c. 2, del Regolamento è possibile omettere, ai sensi dell'art. 40, c. 10, lett. a), del Codice, il segnale verticale di divieto di sosta ex art. 120, c. 1, lett. a), Fig. II.74, del Regolamento.

Per quanto riguarda il tracciamento di una striscia di margine dedicata espressamente ai percorsi promiscui pedonali e ciclabili, si osserva che esso non è normato né dal Regolamento né dal DM n. 557/1999.

Al riguardo si osserva che la striscia bianca continua può essere tracciata per separare dalla carreggiata un passaggio pedonale, come definito dall'art. 3, c. 1, n. 36) del Codice, e per essa può valere il disposto dell'art. 141, c. 3, del Regolamento.

I veicoli che accedono al passo carraio, o che ne escono, devono coerentemente osservare il comportamento dettato dall'art. 154, c. 1, del Codice.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento

FM/RS

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dr.Ing. Francesco MAZZIOTTA)

